

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTA:

- la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mirano approvata con D.G.R.V. n. 1152 del 18.04.03 e D.G.R.V. n. 2180 del 16.07.04 nonché le successive varianti parziali al PRG approvate relativamente al territorio esterno al Centro Storico;
- la nuova legge urbanistica regionale, n. 11 del 23 aprile 2004, l'art. 48 come modificato dall'art.2 della L. R. n. 23 del 02 dicembre 2005 e s.m.i e in particolare dalla L.R. 32 del 29 novembre 2013, che consente l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, comma 4 della ex L.R. 61/85, anche prima dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio.

### PREMESSO CHE:

- il 20.12.2013 con prot. 56989 integrata successivamente con prot. 22323/2014 e 11192/2015 veniva presentata da parte di Da Lio Alessandro, Morosin Fiorella e Morosin Lucio, istanza per la rettifica del perimetro relativo all'ambito di tutela della ZTO B8/4 relativo all'edificio con grado di protezione 3 n° 02-10 sito via Castelliviero e normato dall'art. 61 delle NTA del PRG;
- il PRG vigente nel 1987 per la zone agricola (approvato con DGR 23.12.1986 n° 7196) nella Tavola 8 dei Nuclei Rurali prevedeva la realizzazione di un nuovo fabbricato di 800 mc nel sito oggetto dell'istanza;
- il 29.05.1997 veniva rilasciata la Concessione Edilizia n° 516/96 per la realizzazione del nuovo fabbricato residenziale previsto dal PRG;
- il 14.10.1998 con DCC n° 138 veniva adottata la Variante Generale al PRG;
- il tecnico professionista incaricato alla definizione dei gradi di protezione dei circa 400 edifici e relativi ambiti di tutela degli stessi, in sede di sopralluogo probabilmente non rilevava attività di cantiere sul posto stante la prossimità del rilascio del titolo edilizio con l'approvazione del piano, ed estendeva il perimetro dell'ambito di tutela inglobando anche il mappale 453 sul quale sarebbe stata realizzata la nuova residenza e i cui lavori sono terminati il 25.11.1998;
- successivamente durante il lungo iter approvativo del PRG non sono mai pervenute osservazioni per la correzione dell'ambito di tutela non facendo emergere così l'incongruenza verificatosi;

- la Commissione Consigliare urbanistica Lavori Pubblici e Ambiente nella seduta del 25.06.2015 aveva espresso parere favorevole;

**PRESO ATTO** che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2015 che ha adottato la variante finalizzata alla correzione di un ambito di tutela di un edificio in via Castelliviero del vigente Piano Regolatore Generale territorio esterno ai sensi della L.R. 61/85 art. 50 comma 4 lett. b);
- la suddetta variante è stata depositata presso la Segreteria Generale dell'Ente per il periodo di 10 giorni consecutivi per la consultazione del pubblico dal 07.07.2015 al 20.07.2015 e che altresì per lo stesso periodo è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mirano il relativo avviso di deposito e che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- la suddetta variante è stata pubblicata all'albo della Provincia di Venezia dal 07.07.2015 e contemporaneamente depositata per la consultazione del pubblico per 10 giorni e che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia ha attestato che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- la modifica non incide sul regime idraulico del territorio interessato e che l'attestazione è stata inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile che ha rilasciato parere favorevole ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/09 e pervenuto con prot. 49344/2015
- la Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 15.03.2016 ha preso atto che non sono pervenute osservazioni alla variante.
- la delibera è stata preventivamente pubblicata presso il sito del Comune di Mirano ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

**RITENUTO** opportuno provvedere alla corretta restituzione del perimetro dell'ambito di tutela alle pertinenze dell'edificio vincolato avendo ormai perso il carattere paesaggistico il limitrofo mapp 453 con la realizzazione del nuovo edificio residenziale e quindi dell'adeguamento grafico degli elaborati del PRG come predisposto dal servizio Urbanistica del Comune di Mirano che rappresenta lo stato di vigente e quello di variante.

**VERIFICATO CHE:**

- la modifiche ai predetti articolo rientrano nei limiti previste dalla Circolare n. 6 del 23 giugno 1998 che definisce i criteri di applicabilità del citato art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 e smi;
- ai sensi dell'art. 50 comma 16 della L.R. 61/85 e s.m.i., che la variante adottata non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del Piano Regolatore Generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;
- la tipologia di variante non determina nessuna modifica dei parametri ambientali né in essere né futuri né modifica lo stato dei suoli e che pertanto non è prescritto procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi di quanto previsto dagli allegati II, III, IV, della parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- l'atto è stato preventivamente pubblicato presso il sito del Comune di Mirano ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente ed in particolare richiamato l'art. 32;

**VISTO** il DLgs 18.08.2000 n, 267;

**ACQUISITI** i pareri del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n .....; contrari n ....., del deliberato ed espressi per alzata di mano dai n. ... componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali ..... dichiarano di astenersi;

## **D E L I B E R A**

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la variante al vigente Piano Regolatore Generale Territorio Esterno ai sensi della L.R. 61/85 art. 50 comma 4 lett. b) adottata con DCC 42 per la corretta restituzione dell'ambito di tutela afferente all'edificio con grado di protezione 3 n° 02-10 sito via

Castelliviero escludendo il mappale 453 di altra proprietà e interessato dalla costruzione dell'edificio realizzato con il Permesso di Costruire 516796 il tutto come meglio descritto nell'elaborato grafico Tavola Unica che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. **DI PRENDERE ATTO** ai sensi delle LR 61/85 art. 50 comma 8 che *“la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente (ora Città Metropolitana di Venezia) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato”*.